

CAMERA DEI DEPUTATI N. 6216

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LANZINGER, MATTIOLI, SCALIA, CIMA, RUSSO FRANCO,
CERUTI, ANDREIS, DONATI, RONCHI, TAMINO, PROCACCI**

Presentata il 18 dicembre 1991

Carta dei diritti del contribuente

ONOREVOLI COLLEGHI! — La crisi fiscale dello Stato che per profondità ed estensione rende precario l'equilibrio del sistema impositivo, debole l'efficacia del suo operato e insufficiente ed ingiusto il gettito di risorse pubbliche è oggetto di ripetute analisi nell'ambito di una più ampia crisi istituzionale.

Si tratta, come ha recentemente posto in evidenza il CNEL, di una crisi quantitativa (lo Stato sociale si trova sull'orlo del collasso per l'incapacità del ripianamento del *deficit*), non meno che qualitativa (ogni incremento di gettito è ottenuto o taglieggiando i redditi più esposti ai meccanismi di facile controllo del fisco — lasciando evadere ogni altra ricchezza più occultabile —, ovvero con la reitera-

zione oltre ogni ragionevolezza dei condoni, definita « l'ultima risorsa della catena dei fallimenti »).

La crisi fiscale rinvia ad una crisi istituzionale che coinvolge sia una corretta locazione di risorse sia anche una loro controllabile gestione.

La incapacità impositiva dello Stato impedisce che si concretizzi il disegno costituzionale sulla autonomia finanziaria degli enti locali e sul decentramento alle regioni ed ai comuni di una parte importante della capacità di spesa.

La crisi fiscale ha ulteriormente accentuato le disfunzioni di un sistema impositivo invecchiato su modelli antiquati, dove alla supremazia dello Stato corrisponde una posizione di suddito contri-

buente senza diritti, posto in balia di normative complicate e prive di alcuna certezza interpretativa.

L'enorme ammontare delle evasioni, la sperequazione nei trattamenti fiscali, la inefficienza del sistema tributario paiono dati irreversibili e certamente non facilmente rimediabili in vista delle prossime scadenze europee.

Le stesse leggi che il Parlamento emana in materia finanziaria sono assai spesso disorientate dalla pressione di settori più ingovernabili della spesa o di cartelli lobbistici di esenzione e agevolazione.

Alla *escalation* delle normative (dalla entrata in vigore della riforma tributaria ad oggi sono stati emessi oltre 13.500 tra leggi, leggine, circolari e provvedimenti diversi in materia di imposte dirette ed IVA), all'aumento dei tributi, delle aliquote, delle sanzioni, corrisponde un aumento del contenzioso e, inevitabilmente, dei condoni.

Onorevoli colleghi, l'unica via certa per evitare che l'amministrazione finanziaria rimanga ostaggio delle *lobbies* e dei contribuenti disonesti, è la via della riforma dei rapporti tra cittadino e amministrazione: per riguadagnare la fiducia del cittadino, l'amministrazione deve es-

sere obbligata ad un maggiore rispetto del contribuente che intende assolvere correttamente il suo dovere fiscale.

La carta dei diritti del contribuente è non soltanto un patto di correttezza e di lealtà tra fisco e contribuente, ma è anche uno strumento per la promozione del cittadino al ruolo di protagonista dello Stato sociale al quale esso partecipa non solo chiedendo servizi, ma apportando le indispensabili risorse.

Si tratta cioè di attivare un virtuoso circuito tra partecipazione contributiva e responsabilità fiscale, tra solidarietà tributaria e partecipazione democratica nella allocazione delle risorse.

La carta dei diritti del contribuente costituisce una normativa che, pur a livello di principi, dettaglia i precetti costituzionali di cui all'articolo 53 in ordine alla generalità dell'obbligo e alla progressività del sistema tributario, e all'articolo 97, sul buon andamento e sull'imparzialità dell'amministrazione finanziaria.

La proposta di legge evidenzia otto diritti fondamentali che sono, a ben vedere, la realizzazione dell'interesse primo della pubblica amministrazione: riguadagnare con il cittadino un rapporto fiduciario mediante il riconoscimento del suo interesse all'equità.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Oggetto della legge).

1. La presente legge detta i principi di rispetto del cittadino che intenda assolvere il proprio dovere fiscale ai sensi dell'articolo 53 della Costituzione.

2. Le leggi della Repubblica non possono introdurre deroghe ai principi della presente legge se non mediante espressa modificazione delle sue disposizioni.

ART. 2.

(Diritto all'equità fiscale).

1. Tutti i cittadini hanno il diritto ad un equo trattamento fiscale secondo il principio della contribuzione progressiva e della certezza del diritto tributario.

2. I provvedimenti di condono fiscale non possono in ogni caso costituire un premio per chi non ha compiuto il proprio dovere contributivo.

ART. 3.

(Diritto alla trasparenza).

1. Il cittadino ha diritto alla trasparenza delle informazioni relative all'esercizio del dovere fiscale e deve essere posto in condizione di assolvere efficacemente la propria attività contributiva.

2. Il cittadino ha diritto alla trasparenza nel funzionamento e nelle motivazioni del meccanismo fiscale e deve essere posto in grado di comprendere le ragioni dell'obbligo impositivo.

3. Il cittadino contribuente ha il diritto di riconoscere gli aggregati economici tributari ed ogni informazione statistica di carattere tributario.

ART. 4.

(Diritto di interlocuzione).

1. L'amministrazione finanziaria ha l'obbligo di emanare tempestivamente i regolamenti e le circolari di propria competenza ed il cittadino ha il diritto di prenderne tempestiva conoscenza.

2. Il contribuente può inoltrare alla amministrazione finanziaria istanze scritte e motivate concernenti l'applicazione di norme tributarie.

3. Nessuna sanzione può essere irrogata al contribuente che, conformandosi ad una interpretazione prospettata per iscritto mediante apposita istanza rivolta alla amministrazione competente, in tempo utile, non abbia ricevuto entro il termine di otto mesi dalla spedizione dell'istanza alcuna risposta dalla amministrazione finanziaria.

4. Il contribuente ha diritto di conoscere per esteso le motivazioni su cui si fondano gli atti dell'amministrazione finanziaria emessi nei suoi confronti.

5. Il contribuente ha diritto di essere ascoltato al fine di esporre le proprie ragioni in via preventiva rispetto alle assunzioni di decisioni definitive che lo riguardano.

ART. 5.

(Diritto al trattamento di buona fede).

1. L'amministrazione finanziaria è tenuta in ogni caso a comportamenti di buona fede nei confronti del cittadino contribuente.

2. In particolare non possono essere irrogate sanzioni amministrative e penali né possono essere effettuati recuperi di imposta al contribuente che si sia conformato ad una interpretazione di norme tributarie espressa dall'amministrazione finanziaria, anche se successivamente modificata dalla stessa, senza che siano intervenute modifiche di legge.

ART. 6.

(Parità di trattamento).

1. Il contribuente ha il diritto di essere trattato dall'amministrazione su un piano di parità con la stessa in ordine ai tempi e alle modalità di pagamento, agli interessi di mora, ai danni ed ai rimborsi.

ART. 7.

(Divieto di adempimenti inutili o sproporzionati rispetto ai risultati).

1. Gli adempimenti formali gravanti sul contribuente non possono essere imposti qualora se ne verifichi l'inutilità o l'eccessivo onere in rapporto al beneficio che essi portano all'amministrazione. Tali verifiche vanno rese pubbliche.

2. L'amministrazione finanziaria ha l'obbligo di quantificare i costi degli adempimenti imposti al contribuente e di verificarne l'utilità.

ART. 8.

(Diritto alla speditezza e alla tempestività dell'azione amministrativa).

1. Il contribuente ha diritto alla semplificazione degli adempimenti e delle procedure di accertamento e del contenzioso.

2. L'azione amministrativa in campo fiscale deve rispondere ai requisiti di speditezza e di tempestività anche ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. I formulari da utilizzare per gli accertamenti e adempimenti fiscali devono essere facilmente e gratuitamente a disposizione del cittadino con un anticipo congruo e comunque di almeno 30 giorni rispetto alle relative scadenze.

4. La consegna delle dichiarazioni del cittadino alle amministrazioni finanziarie deve avvenire senza alcun onere e senza spreco di tempo per i privati.

ART. 9.

*(Diritto alla educazione fiscale
e alla consulenza).*

1. Il cittadino ha il diritto ad una adeguata educazione in materia fiscale e tributaria in grado di stimolare la coscienza contributiva.

2. Il cittadino ha diritto alla consulenza professionale in materia fiscale e ad una assistenza pubblica nei suoi rapporti con l'amministrazione finanziaria.

ART. 10.

*(Ufficio dei garanti della carta dei diritti
del contribuente).*

1. Il Governo emana norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'ufficio dei garanti della presente legge entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della medesima.

2. I garanti sono nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento e devono garantire l'imparzialità ed il buon andamento della amministrazione finanziaria segnalando al Parlamento anche di propria iniziativa gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

ART. 11.

*(Delega al Governo
per la emanazione di un testo unico).*

1. Il Governo è delegato ad emanare nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge un testo unico delle leggi e delle circolari concernenti i diritti e i doveri del contribuente secondo i principi di cui alla presente legge.